d) rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

4. Nell'ambito degli obiettivi fissati all'articolo 2, il programma può altresì cofinanziare:

a) progetti specifici proposti conformemente al paragrafo 1 che presentino un interesse particolare in relazione alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

b) misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

5. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma può inoltre accordare un sostegno finanziario diretto ad attività previste nei programmi annuali di attività delle organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

a) non devono perseguire fini di lucro;

b) devono essere costituite secondo la legislazione vigente in uno degli Stati membri;

c) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri;

d) devono avere tra gli obiettivi delle loro attività almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

a) formazione;

b) elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini;

c) studi e ricerche;

d) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma;

e) incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti;

f) conferenze e seminari.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento in base ad un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 % del costo complessivo del progetto.

5. Tuttavia, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafi 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, possono essere finanziati al 100 %, fino ad un massimo del 10 % della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per progetti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e del 5 % per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche e, se necessario, un elenco di progetti specifici e di misure complementari; il programma stabilisce un equilibrio tra i settori indicati all'articolo 2, paragrafo 2, e almeno il 15 % del finanziamento annuale è destinato a ciascuno dei settori specificati alle lettere a), b) e c), di detto paragrafo;

b) valuta e seleziona i progetti presentati e ne assicura la gestione.

4. L'esame dei progetti presentati avviene in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma di lavoro, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le rispettive politiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) la conformità con gli obiettivi del programma;

b) la dimensione europea del progetto e l'apertura ai paesi candidati;

c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale;

d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;

f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;

g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato «comitato».

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza e la complementarità dei progetti con le altre politiche comunitarie.

Articolo 11

Controllo e valutazione

La Commissione assicura il controllo periodico del presente programma. Essa informa il Parlamento europeo del programma di lavoro adottato nonché dell'elenco dei progetti cofinanziati e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione annuale sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2004;

b) una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del programma entro il 30 giugno 2005;

c) una comunicazione sulla prosecuzione del presente programma, se necessario corredata di una proposta adeguata entro il 30 settembre 2006;

d) una relazione finale di valutazione sul programma nel suo complesso entro il 30 giugno 2008.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

(PROGRAMMA AGIS)

Programma annuale di lavoro e invito a presentare proposte per il 2003

(2003/C 5/06)

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AGIS (2003-2007)

L'obiettivo del programma quadro AGIS, adottato il 22 luglio 2002 [1], è di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e di sostenere l'impegno degli operatori della giustizia per l'elaborazione di una politica europea in tale settore. Il programma, che riguarda il periodo 2003-2007, estende le attività del programma che operava precedentemente ai sensi del titolo VI (TUE) [2], che scade nel dicembre 2002 e ingloba le attività precedentemente finanziate dalla linea di bilancio B5-831 (droga).

Gli **obiettivi generali** del programma sono [3]:

— elaborare, attuare e valutare politiche europee nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

— promuovere e consolidare la creazione di reti, la cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune per gli Stati membri, lo scambio e la divulgazione delle informazioni, delle esperienze e delle migliori pratiche, la cooperazione locale e regionale, il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca tecnica e scientifica,

— incoraggiare gli Stati membri ad avviare una cooperazione con i paesi candidati, con altri paesi terzi e con le organizzazioni competenti a livello regionale ed internazionale.

Il programma AGIS sostiene progetti e attività finalizzate ai seguenti **obiettivi specifici**:

— lo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale e l'introduzione di strumenti europei per promuovere la cooperazione transfrontaliera,

— il miglioramento delle capacità professionali degli operatori dei servizi giudiziari, dei funzionari della polizia e delle autorità doganali mediante una migliore conoscenza della legislazione, delle procedure e delle strategie vigenti nei diversi Stati europei,

— l'elaborazione di metodi, strumenti e conoscenze per migliorare la cooperazione tra le autorità,

— la promozione della cooperazione tra autorità omologhe e lo scambio di informazioni tra i servizi,

— l'elaborazione di strategie multidisciplinari e la promozione di attività per la cooperazione tra le autorità giudiziarie o di polizia e le altre autorità e organizzazioni non governative, la società civile, il settore delle imprese, i professionisti, gli scienziati e i ricercatori,

— la realizzazione di studi e ricerche, relativi soprattutto alle strategie e tecniche per combattere particolari tipi di reati e la valutazione delle politiche perseguite,

— lo scambio di informazioni e di esperienze e la divulgazione delle migliori pratiche.

Gli obiettivi generali saranno perseguiti nei seguenti settori:

— sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale,

— rafforzamento della cooperazione tra le autorità giudiziarie e gli operatori della giustizia, della cooperazione giudiziaria in generale e in materia penale,

— rafforzamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge,

— prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata; partenariati e cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato,

— prevenzione e lotta contro il traffico di droga,

— prevenzione di reati,

— assistenza alle vittime,

— «crime proofing» (impermeabilità della legislazione alla criminalità) e valutazione dei rischi; comparabilità e circolazione delle informazioni e statistiche.

---

[1] Decisione 2002/630/JAI del Consiglio (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

[2] Grotius II penale, Oisin II, Stop II, Hippocrates, Falcone.

[3] Articolo 2 della decisione del Consiglio.

L'importo di riferimento finanziario per il programma AGIS nel periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR. Il bilancio per il 2003 è di 11 780 000 EUR.

2. **ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E CATEGORIE DESTINATARIE**

Il programma AGIS fornisce sostegno finanziario a progetti (si veda la sezione 3) nei settori definiti dall'articolo 4 della decisione 2002/630/JAI e a organizzazioni non governative che soddisfino determinati criteri (cfr. la sezione 6).

L'articolo 4 della decisione fa riferimento ai seguenti tipi di progetto:

— azioni di formazione,

— elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini,

— studi e ricerche,

— diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma,

— incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti,

— conferenze e seminari.

Destinatari

Il programma AGIS si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

— gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto penale,

— funzionari e agenti incaricati dell'applicazione della legge (polizia, polizia militare, dogane): gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità,

— funzionari di altre autorità pubbliche, specialmente quelli che partecipano a progetti finalizzati alla prevenzione del crimine,

— rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, del mondo della ricerca e dell'imprenditoria che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura; servizi per la riabilitazione dei responsabili di reati,

— rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

Il programma non è aperto agli studenti, ma possono parteciparvi giovani professionisti in fase di formazione.

I partecipanti ai progetti possono provenire dagli Stati membri, dai paesi candidati ed eventualmente anche da paesi terzi, qualora il progetto lo giustifichi.

Organizzazioni ammissibili

Le sovvenzioni possono essere concesse ad amministrazioni, istituzioni, organismi privati, associazioni, organizzazioni che rappresentano le imprese, organizzazioni senza scopo di lucro o istituti di ricerca nazionali, regionali o locali, pubblici o semipubblici, dotati di status giuridico e stabiliti in uno degli Stati membri della UE, nonché Eurojust e Europol.

Non sono ammissibili le domande presentate da persone fisiche.

Le amministrazioni e le organizzazioni stabilite dei paesi candidati non possono ottenere una sovvenzione nell'ambito di questo programma ma è auspicabile la loro partecipazione come partner in un progetto qualora il tema del progetto lo giustifichi.

3. **SETTORI DI ATTIVITÀ E TEMI SPECIFICI**

A. PROGETTI DI COOPERAZIONE (FINANZIAMENTO MASSIMO DEL 70 %)

I. ELABORAZIONE DI UNO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO IN MATERIA PENALE

Portata

I progetti sono destinati ad elaborare, attuare e valutare strumenti e politiche europee. Possono riguardare il diritto penale sostanziale, il diritto processuale, le modifiche da apportare alla legislazione nazionale, l'organizzazione e la messa in opera di servizi, il ruolo e le attività delle strutture di cooperazione europee (Europol, Eurojust, la rete giudiziaria europea), il riconoscimento reciproco degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, l'elaborazione di misure complementari, basate sulle esigenze individuate dagli operatori della giustizia ecc..

I progetti relativi all'obiettivo di migliorare il riconoscimento reciproco e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri possono riguardare uno degli aspetti della cooperazione giudiziaria in materia penale (i sistemi procedurali, l'amministrazione e la messa in opera del sistema giudiziario, i sistemi di sanzioni penali, l'ammissibilità delle prove, ecc.).

Le attività possono assumere la forma di seminari di formazione, interventi di formazione, scambi, realizzazione e diffusione di manuali pratici, studi e ricerche per applicare dei sistemi all'analisi di processi e procedure e seminari di informazione.

Temi specifici

A. *Attuazione di strumenti europei nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*

1. Cooperazione con le strutture della rete giudiziaria europea, con Eurojust e Europol.

2. Attività di sensibilizzazione, di diffusione di informazioni e di promozione di azioni di formazione sull'applicazione degli strumenti dell'Unione europea relativi al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, come le decisioni quadro relative a:

   — l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU C 278 del 2.10.2001, pag. 1),

   — l'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU C 75 del 7.3.2001, pag. 3),

   — l'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca (GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8),

   — il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002).

3. Valutazione del modo in cui i servizi responsabili dell'applicazione della legge utilizzano gli strumenti della UE; individuazione ed eliminazione degli ostacoli alla cooperazione tra servizi incaricati dell'applicazione della legge nel settore della lotta contro la criminalità organizzata.

4. Elaborazione di strumenti per la valutazione dell'applicazione, dell'efficacia e dell'impatto degli strumenti in vigore.

5. Attuazione delle conclusioni della valutazione inter pares sulla base dell'azione comune del 1997.

6. Formazione dei responsabili della formazione sulle attività e i metodi di lavoro di Eurojust.

B. *Promozione dei diritti di difesa e delle garanzie processuali per indagati e imputati nelle cause di tutta l'Unione europea*

1. Attività connesse con l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di una lettera sui diritti degli indagati e dei detenuti.

2. Accesso all'interpretazione, alla traduzione e alla consulenza giuridica.

C. *Miglioramento della conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli Stati membri*

1. Miglioramento delle capacità degli operatori della giustizia e della loro conoscenza degli ordinamenti giuridici, dei metodi di lavoro e delle procedure delle autorità giudiziarie, di polizia e doganali degli Stati membri e dei paesi candidati.

2. Organizzazione di seminari e di studi di casi per comparare l'applicazione dei seguenti principi:

   — la presunzione d'innocenza,

   — l'onere della prova,

   — la rivelazione delle prove,

   — l'ammissibilità delle prove,

   — le procedure di riabilitazione per gli autori di reati ed esempi di condanne alternative,

   — la criminalità minorile, compresi studi comparativi sulla legislazione penale nazionale applicabile ai minori.

3. Azioni di formazione mediante seminari e interventi di formazione; visite di informazione [1].

4. Sostegno per l'elaborazione e la sperimentazione di programmi di scambi transnazionali (tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi candidati); scambi da 3 a 6 mesi connessi alle esigenze specifiche dei servizi interessati [2].

5. Corsi di formazione linguistica e terminologica, sia sul posto che virtuali, che comprendano l'elaborazione e la sperimentazione di moduli specifici [3].

6. Seminari di informazione specifica sulle politiche nazionali cui partecipino i 15 Stati membri e i paesi candidati.

7. Studi comparativi sulla maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati al fine di suggerire miglioramenti della legislazione o della procedura.

---

[1] Una visita di almeno 5 giorni di un gruppo di 10-12 persone, giudici o magistrati delle procure nello Stato membro che organizza la visita, in almeno due Stati membri o di due gruppi che visitino ciascuno uno Stato membro. I partecipanti devono essere scelti per un progetto specifico con i paesi visitati; deve essere inviato un programma dettagliato con la domanda che deve comprendere almeno una parte dedicata allo studio di un caso bilaterale. Dopo la prima visita, deve essere organizzata una visita di durata analoga per 8-10 operatori dei due paesi visitati, alle stesse condizioni. Al termine dello scambio, entrambe le parti devono trarre profitto dall'esperienza, valutarne i benefici ed esaminare come dare un seguito ai contatti. Tale tipo di progetto è ammissibile per un sostegno finanziario fino a 30 000 EUR.

[2] La Commissione deve essere informata sul profilo del candidato e sul tipo di qualificazione e di esperienza cui egli aspira prima che venga operata la selezione. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata del progetto da realizzare con le autorità del paese ospitante.

[3] I richiedenti selezionati otterranno una sovvenzione per un importo fino a 30 000 EUR per l'elaborazione di un corso e di moduli di formazione. I moduli devono essere elaborati in cooperazione con un centro di formazione del paese la cui lingua viene insegnata e devono essere gratuiti per le istituzioni responsabili della formazione nel settore della giustizia e della polizia che dipendono da una pubblica autorità o sono direttamente finanziate da risorse pubbliche.

II. RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Portata

Tale categoria di progetti è finalizzata a rafforzare la cooperazione tra i diversi servizi preposti all'applicazione della legge (polizia, gendarmeria, dogane), a promuovere lo scambio di esperienze, a elaborare progetti pratici ed operativi e a migliorare la conoscenza, da parte degli operatori della giustizia, delle strategie e della legislazione in vigore nei diversi Stati europei.

I progetti possono anche essere finalizzati allo scambio di esperienze e di pratiche tra gli Stati membri e i paesi candidati e, ove opportuno, taluni paesi terzi.

Le attività possono comprendere azioni di formazione, come seminari e interventi di formazione; l'ideazione di programmi di formazione transnazionale; la realizzazione di moduli e di azioni di formazione per gli insegnanti; scambi e tirocini professionali; l'elaborazione di manuali da utilizzare nelle indagini transnazionali; progetti comuni a tempo determinato finalizzati a elaborare metodi innovativi di indagine; studi e ricerche; conferenze e seminari di informazione sugli sviluppi a livello nazionale e comunitario.

Temi specifici

1. Formazione sulle tecniche di polizia e di indagine penale in settori innovativi o altamente specialistici (rischi NBCR, frodi nel settore delle carte bancarie, droghe sintetiche, identificazione di cadaveri gravemente sfigurati, etc.).

2. Azioni operative di formazione finalizzate a specifiche esigenze operative al fine di sviluppare la capacità degli operatori della giustizia di partecipare alle azioni condotte con i servizi preposti all'applicazione della legge di altri Stati membri.

3. Preparazione e formazione sul controllo e la gestione delle emergenze del settore NBCR (di matrice terroristica o dovuti ad incidenti) e sulle capacità di indagine.

4. Tecniche di determinazione del profilo dei criminali e dei terroristi con applicazioni pratiche (per esempio, negli aeroporti, nelle stazioni, nei porti internazionali) e scambio dei risultati.

5. Riunioni di esperti del settore della pubblica sicurezza e scambio di funzionari di collegamento nel corso di eventi importanti; scambio di informazioni, migliori pratiche e tecniche per quanto riguarda la violenza urbana.

6. Cooperazione pratica tra servizi di criminologia (per esempio, stabilendo metodi di cooperazione con i servizi di criminologia di un altro Stato membro, noto per la sua particolare esperienza in un determinato settore, al fine di sostenere le indagini penali).

7. Miglioramento della cooperazione tra i servizi segreti e le organizzazioni preposte all'applicazione della legge nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.

8. Incremento della cooperazione tra i servizi doganali e gli altri servizi preposti all'applicazione della legge negli Stati membri per migliorare l'efficacia globale della UE nella lotta contro la criminalità organizzata.

9. Formazione connessa all'apertura o al miglioramento di uffici doganali e di polizia comuni alle frontiere; realizzazione e divulgazione di guide pratiche in due o tre lingue per i funzionari di polizia nelle zone di frontiera e nelle località turistiche.

10. Ricerche su strumenti informatici, procedure e metodi organizzativi per ridurre l'onere amministrativo che grava sugli organismi preposti all'applicazione della legge al fine di permettere loro di concentrarsi sulle loro attività operative.

11. Operazioni comuni di vigilanza doganale (con l'eventuale partecipazione di altri servizi preposti all'applicazione della legge e di Europol) in zone prioritarie o su strade prioritarie finalizzate a obiettivi specifici (importazione/esportazione di droga, merci sensibili, armi, sigarette, traffico di migranti . . .) e capacità di ripetere tali operazioni a richiesta.

12. Elaborazione delle migliori pratiche nel settore del controllo doganale (per esempio, mediante la realizzazione di guide pratiche e di analisi comparative).

13. Applicazione della convenzione di Napoli II in materia di prevenzione del crimine e di rafforzamento delle frontiere esterne.

14. Scambi della durata da 3 a 6 mesi in uno dei settori di cui sopra, quando vengono individuate particolari esigenze dei servizi interessati [1].

III. PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; PARTENARIATI E COOPERAZIONE TRA LE PUBBLICHE AUTORITÀ E IL SETTORE PRIVATO

Portata

Tale categoria di progetti è finalizzata a migliorare la lotta contro alcuni tipi di reato mediante una migliore conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche con cui operano, a migliorare le tecniche dei metodi operativi finalizzati all'arresto e alla punizione dei criminali, a sviluppare una cooperazione multidisciplinare e una cooperazione tra le pubbliche autorità e il settore privato [2].

Tali attività devono essere rivolte agli operatori della giustizia e alle pubbliche autorità.

---

[1] La Commissione deve essere informata sul profilo del candidato, le qualifiche, l'esperienza e le conoscenze linguistiche cui egli aspira, prima della selezione dei candidati. Alla domanda di sovvenzione deve essere allegata una descrizione dettagliata delle attività da realizzare.

[2] Sarà data priorità ai progetti multidisciplinari e alle attività che portino a proposte realistiche di progetti ed attività finalizzate a definire procedure e accordi per promuovere la cooperazione tra partner del settore pubblico e privato.

Tra i progetti di questa categoria rientrano seminari di informazione, attività di formazione — tra cui la realizzazione di moduli di insegnamento o guide pratiche — studi e ricerche, scambi tra operatori della giustizia, la valutazione dell'efficacia delle procedure e studi per individuare e valutare le migliori pratiche e la divulgazione dei risultati.

Temi specifici

1. **Elaborazione di strategie, metodi e buone pratiche** per prevenire e combattere le attività della criminalità organizzata; divulgazione dei risultati e valutazione degli strumenti utilizzati.

2. **Tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale dei bambini**

   a) Tecniche e procedure di indagine e tipi di prova;

   b) studi di analisi della domanda e dei modi per ridurla;

   c) coordinamento tra le indagini di polizia e misure di controllo amministrativo nei confronti delle organizzazioni sospette;

   d) assistenza e protezione per le vittime che cooperano con le autorità in qualità di testimoni.

3. **Prevenzione e lotta contro il traffico di droga**

   a) Elaborazione di misure per migliorare l'efficacia della lotta contro il traffico delle nuove droghe sintetiche;

   b) prevenzione dei reati connessi alla droga (cfr. anche il punto 5);

   c) rafforzamento delle misure degli strumenti per monitorare il passaggio dei precursori chimici dall'industria farmaceutica alla produzione di droga negli Stati membri, nei paesi candidati e nei paesi terzi;

   d) studi sulle relazioni tra il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo;

   e) studi sull'efficacia delle strategie per intralciare l'approvvigionamento del mercato della droga.

4. **Armi da fuoco**

   a) Miglioramento della cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti (autorità incaricate dell'applicazione della legge, servizi segreti) degli Stati membri della UE e dei paesi terzi sul traffico di armi illegali, tenendo conto del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco;

   b) azioni di formazione e manuali per i funzionari di polizia e delle dogane nel settore del traffico illegale di armi sulla base delle buone pratiche esistenti e della condivisione di tali pratiche con altri Stati membri o paesi terzi;

   c) valutazione degli strumenti e delle tecnologie esistenti per la conservazione delle registrazioni, la marcatura e il rintracciamento delle armi da fuoco al fine di migliorare la disponibilità e l'accessibilità dei dati per gli organismi preposti all'applicazione della legge e i servizi segreti. Tale valutazione deve basarsi sugli strumenti esistenti e tenere nella dovuta considerazione le disposizioni del protocollo delle Nazioni Unite sulla lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco.

5. **Reati informatici**

   a) Potenziamento della capacità operativa degli organismi preposti all'applicazione della legge nella lotta contro i reati informatici specialmente per quanto riguarda la formazione specialistica;

   b) analisi delle necessità dei sistemi di assistenza in caso di emergenza nelle indagini sui reati informatici e nella raccolta di prove elettroniche;

   c) utilizzazione dei risultati di progetti pilota ben riusciti;

   d) incoraggiamento della cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nello scambio di esperienze e nello scambio e nel trattamento delle informazioni su alcuni tipi di reati informatici.

6. **Reati finanziari**

   Agevolare le indagini e migliorare la conoscenza in materia di applicazione della legge nei settori della legislazione relativa alle imprese e alle banche, della legislazione fiscale, dei bilanci delle società e delle società offshore. Le capacità di combattere contro il riciclaggio dei proventi del crimine possono essere potenziate migliorando la cooperazione tra le autorità responsabili dell'applicazione della legge, i servizi finanziari e gli altri settori responsabili dell'individuazione di tale fenomeno. Tra le misure utili per conseguire tali obiettivi vi sono:

   a) l'elaborazione di meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze tra i funzionari competenti e tra questi e le autorità responsabili dell'applicazione della legge (FIU);

   b) l'individuazione delle migliori pratiche per le istituzioni nell'individuazione e nella prevenzione del riciclaggio dei proventi del crimine;

   c) l'elaborazione di programmi di formazione adeguati per i funzionari competenti;

   d) l'elaborazione di programmi specifici, come programmi di scambio, per assistere i paesi candidati ad attuare le norme in materia di lotta contro il riciclaggio dei proventi del crimine.

7. **Corruzione**

a) Combattere e prevenire la corruzione mediante l'elaborazione di norme di integrità nelle pubbliche amministrazioni, per esempio sulla base della risoluzione adottata dai responsabili dell'amministrazione della UE a Strasburgo, nel novembre 2000; introduzione e sostegno ai programmi di integrità e scambi sui risultati di tali programmi;

b) costituzione di gruppi multidisciplinari specializzati nelle indagini contro la corruzione e nel monitoraggio delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti;

c) studi sui rapporti tra la criminalità organizzata e la corruzione.

8. **Contraffazione**

a) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica, informazione e formazione per gli operatori della giustizia su:

— violazione dei diritti di proprietà intellettuale, contraffazione di marchi commerciali, pirateria informatica, tutela dell'industria cinematografica e musicale,

— contraffazione di prodotti che rappresentano un rischio per la sicurezza dei consumatori (prodotti farmaceutici, prodotti industriali, cibo, vino e bevande alcoliche),

— contraffazione dell'euro [1] e dei mezzi di pagamento;

b) incoraggiamento della cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per lo scambio e il trattamento delle informazioni su taluni tipi di contraffazione;

c) studi pilota sui metodi per prevenire il rischio di contraffazione di medicine e di altri prodotti per i consumatori e per l'industria farmaceutica.

9. **Lotta contro le attività criminose che minacciano l'ambiente (gestione di alcuni tipi di rifiuti, degassificazione e scarichi di petrolio nelle acque marine)**

Miglioramento della cooperazione tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge e le altre amministrazioni, sulla base delle esperienze degli altri Stati membri.

10. **Lotta contro le organizzazioni e le reti criminali che operano nel settore dell'immigrazione illegale negli Stati membri e nei paesi vicini**

a) Analisi al fine di elaborare metodi e formule per la valutazione dei rischi e delle minacce rappresentati dall'immigrazione illegale e dalle reti criminali coinvolte;

b) sviluppo della cooperazione e del coordinamento tra i paesi di origine, di transito e di destinazione (cfr. il piano d'azione sull'immigrazione illegale elaborato sotto gli auspici della Task Force dei Capi di polizia della UE e della raccomandazione n. 10 della strategia per l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata);

c) esame e analisi degli spostamenti di denaro delle reti criminali, segnatamente al fine di rafforzare e migliorare le indagini penali parallele, comprese quelle finanziarie, sulle reti, le imprese e le persone coinvolte.

11. **Traffico illegale di beni culturali e opere d'arte rubate**

a) Esame degli ostacoli alla cooperazione tra le organizzazioni responsabili della lotta contro il traffico illegale di beni culturali e opere d'arte rubate;

b) valutazione e sostegno dell'attuazione degli strumenti della UE come parte dell'approccio multidisciplinare che riguarda anche il settore privato, costituzione di reti al fine della prevenzione;

c) studio di fattibilità per una banca dati europea o una rete che colleghi le banche dati europee esistenti relative ai beni culturali e alle opere d'arte rubate o esportate illegalmente; sostegno all'introduzione di strumenti della UE e di reti che colleghino le organizzazioni pubbliche e private al fine della prevenzione.

12. **Costituzione di un registro per la raccolta e la trasmissione dei dati sulle persone fisiche coinvolte nel finanziamento di attività terroristiche e partecipanti alla costituzione o alla gestione di una persona giuridica.**

IV. PREVENZIONE DEI REATI

Portata

Tale categoria di progetti mira all'individuazione e allo scambio delle migliori pratiche, come parte di una analisi delle strategie di prevenzione e del loro impatto; al miglioramento delle capacità professionali dei professionisti della giustizia nei servizi interessati; al miglioramento della reazione a determinati tipi di reati mediante il miglioramento della conoscenza degli ambienti criminali e delle tecniche da essi utilizzate.

Tali progetti possono includere seminari per presentare, valutare, pubblicizzare e lavorare sulle buone pratiche, sugli studi di casi, sui progetti di ricerca e sui progetti di cooperazione presentati dalle reti nonché sulle azioni di formazione per i pubblici funzionari.

[1] Si invitano i richiedenti a prendere in considerazione anche le possibilità offerte dal programma Pericles.

Temi specifici

a) Esame dei metodi e delle procedure per l'attuazione delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello europeo;

b) esame dei costi e dei benefici della prevenzione dei reati per promuovere approcci a livello europeo un buon rapporto costi efficacia.

1. **Criminalità urbana**

a) Analisi del ruolo del mondo degli affari nel settore della prevenzione di reati e studi sui possibili sviluppi (per esempio, cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nel controllo e nella prevenzione del crimine);

b) ricerche sulla violenza nei luoghi di lavoro e sulle strategie per prevenirla e per migliorare la sicurezza personale dei dipendenti;

c) elaborazione di nuove strategie di prevenzione in relazione ai cambiamenti sociali e alla natura mutevole dei reati; ideazione di nuovi approcci ai reati e alla prevenzione dei reati per affrontare gli sviluppi futuri;

d) integrazione sistematica nei nuovi prodotti di caratteristiche progettuali che li rendano meno facilmente oggetto di reato;

e) analisi degli sviluppi e delle tendenze nel settore del controllo pubblico e privato sui reati e dei loro rispettivi ruoli nella prevenzione dei reati a livello europeo.

2. **Criminalità connessa al traffico di droga**

a) Esame sulla tossicodipendenza degli arrestati al momento dell'arrivo al commissariato di polizia (controllo sulla tossicodipendenza degli arrestati);

b) ricerca sui costi dei reati connessi alla droga per tipi di reato (per esempio i reati commessi a scopo di lucro);

c) studio dell'efficacia dei programmi di riduzione dei rischi al fine di ridurre le probabilità di reati connessi alla droga;

d) studio sull'efficacia dei programmi educativi di prevenzione della tossicodipendenza ideati per i giovani.

3. **Delinquenza giovanile**

a) Realizzazione di meta-analisi sul valore economico dei programmi di prevenzione tempestiva al fine di incoraggiare il ricorso a sistemi d'intervento precoce per evitare che i bambini adottino comportamenti criminosi;

b) analisi dell'evoluzione quantitativa della vittimizzazione e dei comportamenti criminosi tra gli immigrati di seconda e terza generazione a livello europeo;

V. ASSISTENZA ALLE VITTIME

Portata

Tale categoria di progetti mira al miglioramento delle capacità professionali degli operatori nei servizi interessati e al rafforzamento della cooperazione tra le pubbliche autorità e tra loro e il settore privato.

Tali progetti possono comprendere azioni di formazione, studi e ricerche, incontri e seminari, la divulgazione dei risultati ottenuti, attività per promuovere la cooperazione tra i servizi responsabili dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie e altre organizzazioni pubbliche e private negli Stati membri che prestano assistenza alle vittime di reati.

Temi specifici

1. Pubblica informazione sull'accesso alla giustizia e alle procedure di monitoraggio;

2. sensibilizzazione degli operatori della giustizia ai diritti delle vittime;

3. azioni di informazione e di formazione per i servizi responsabili dell'applicazione della legge sulla comprensione della situazione delle vittime e sull'utilizzazione di tecniche adeguate per svolgere le indagini e raccogliere le prove;

4. strutture per l'assistenza delle vittime dei reati;

5. politiche di mediazione.

VI. «CRIME PROOFING» (IMPERMEABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE ALLA CRIMINALITÀ) E VALUTAZIONE DEI RISCHI; COMPARABILITÀ E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E STATISTICHE

Portata

Tale categoria di progetti è finalizzata all'elaborazione di metodi e di strumenti per analizzare l'impermeabilità alla criminalità delle misure e delle politiche proposte, per determinare la fattibilità (tecnica, giuridica) di norme e standard per la raccolta, l'analisi e l'utilizzazione di dati generali o specifici, necessari ai servizi di polizia, i tribunali o altri partner pubblici o privati che partecipano alle azioni di prevenzione di alcune forme di criminalità.

Tali attività possono assumere la forma di seminari, conferenze, studi sulle necessità e studi di fattibilità, valutazione e divulgazione dei risultati.

Temi specifici

1. **Impermeabilità alla criminalità e valutazione dei rischi**

a) Valutazione dei rischi di criminalità e discussione sui meccanismi per aiutare gli Stati membri e la Commissione a impostare le loro attività in questo settore;

b) studi per elaborare metodi e formule per la valutazione dei rischi e delle opportunità che le misure legislative e le iniziative politiche proposte possono rappresentare per la criminalità organizzata, tra cui uno studio sulla metodologia per l'analisi del rapporto costi-efficacia delle proposte;

c) rafforzamento dei meccanismi di valutazione dei rischi a livello della UE nel settore dei reati informatici:

1. analisi della situazione attuale e valutazione dei dati esistenti a livello nazionale, della UE, regionale e internazionale;

2. studio di fattibilità sulla creazione di un sistema di corrispondenti nella UE come base per un monitoraggio della UE e di un meccanismo di analisi comparativa;

3. utilizzazione dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle analisi statistiche; miglioramento della qualità delle statistiche sui reati informatici mediante la comparabilità di dati e degli indicatori e l'utilizzazione di statistiche del settore privato;

4. ideazione di uno strumento standard per l'analisi dei costi e dei benefici di misure specifiche, in considerazione del potenziale rischio per la sicurezza che la criminalità informatica rappresenta per la gestione delle informazioni da parte della polizia e dei ministeri nazionali.

d) analisi dei rischi a lungo termine, comprese le possibili tendenze future per quanto riguarda la criminalità organizzata;

e) esame della logistica della criminalità organizzata (criminologistica) ai fini di una migliore comprensione delle strategie e tattiche criminose;

f) studio di fattibilità sui metodi applicabili all'industria informatica o a suoi specifici settori per sviluppare la protezione da un uso criminale dei prodotti, che comprenda una valutazione dell'impatto della criminalità, delle previsioni di comportamenti criminosi e l'introduzione di caratteristiche di sistema nei nuovi prodotti per proteggerli dalla criminalità;

g) incoraggiamento all'organizzazione di forum nazionali sulle sfide poste dalla criminalità organizzata, valutazione dei rischi, scambio delle migliori pratiche, svolgimento di studi nazionali e transnazionali, definizione delle priorità (impermeabilità alla criminalità) per la protezione contro la criminalità e il terrorismo. Valutazione della fattibilità e del valore aggiunto di tali forum.

2. **Comparabilità e circolazione delle informazioni; statistiche**

a) Elaborazione di una politica della UE sulla raccolta dei dati per la polizia e le indagini penali tenendo conto delle attività svolte da Eurostat:

1. ridefinizione dei dati rilevanti; utilizzazione di dati provenienti da fonti esterne; migliore utilizzazione dei dati interni mediante la messa in rete delle banche dati e un monitoraggio coordinato a livello centrale delle informazioni;

2. contenuto, funzionamento, organizzazione, archiviazione e scambio dei dati in possesso dei sistemi di informazione della polizia europea ed internazionale e problemi correlati come l'organizzazione centralizzata o centralizzata dei sistemi informatici e di scambio dei dati;

3. preparazione di orientamenti per la creazione di sistemi di informazione della polizia, di standard tecnici per le attrezzature e di metodi per l'analisi dei dati;

4. studi di fattibilità sugli aspetti giuridici, operativi, finanziari e tecnici della raccolta e dello scambio delle informazioni tra i servizi di polizia degli Stati membri.

b) Studi di fattibilità sull'armonizzazione e l'integrazione delle banche dati sull'applicazione della legislazione della UE.

c) Elaborazione di un approccio globale per la realizzazione di statistiche e di indicatori sulla criminalità tenendo conto del lavoro svolto da Eurostat.

B. PROGETTI SPECIFICI E MISURE COMPLEMENTARI (FINANZIAMENTO MASSIMO DEL 100 %)

Per i progetti di tali due categorie si può chiedere alla Commissione il finanziamento di tutti i costi ammissibili, al di là del massimale del 70 % del bilancio totale. Si richiede a coloro che fanno domanda per un finanziamento del 100 % di indicare perché non sia possibile o opportuno trovare altre fonti di finanziamento. La Commissione si riserva il diritto di contattare i richiedenti per determinare se il progetto possa ricevere un finanziamento inferiore al 100 %. Il contributo massimo per i progetti specifici nel 2003 è di 1 178 000 EUR e per le misure complementari è di 589 000 EUR. I progetti appartenenti a tale categoria non possono contenere «costi indiretti» e i costi relativi al personale accettati per l'organizzazione/gestione generale del progetto sono limitati al 5 % dei costi totali ammissibili.

Portata

I progetti specifici e le misure complementari individuati dalla Commissione per il 2003 riguardano i temi indicati in appresso con riferimento alla descrizione fatta nella sezione 3 del presente invito a presentare proposte.

Ove non diversamente indicato, il tipo di progetti che può essere realizzato può riguardare tutti tipi di progetto descritti nella sezione 2.

I. <u>Progetti specifici</u>

Le attività e i settori per i quali è previsto un finanziamento alla voce progetti specifici sono quelli cui si fa riferimento nei seguenti punti della sezione 3: A-I-A-1, 4, 5; A-I-B-1; A-II-2; A-II-3; A-III-4 b, c; A-VI-1-a, b, f, g; A-VI-2.

I richiedenti devono utilizzare il modulo di bilancio fornito dalla Commissione, disponibile sul sito Internet della Commissione.

Si presuppone che i richiedenti prefinanzino i progetti. La Commissione può pagare un anticipo su richiesta, dopo la firma del contratto (si veda il contratto standard sul sito Internet); il pagamento finale è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi per le spese.

Ripartizione indicativa del bilancio del progetto

Gli importi delle sovvenzioni saranno distribuiti in maniera equilibrata tra i diversi obiettivi, tipi di progetto e categorie di destinatari. A titolo indicativo, il bilancio potrebbe essere ripartito come segue:

Programma AGIS per il 2003	Milioni di EUR
1. Sviluppo di uno spazio giudiziario europeo in materia penale; attuazione di strumenti europei per promuovere la cooperazione transnazionale	1,800
2. Miglioramento delle capacità professionali degli operatori della giustizia; azioni di formazione, scambi e tirocini	4,300
3. Elaborazione di metodi, strumenti e tecniche per sostenere la cooperazione tra le autorità; costituzione di reti	1,200
4. Promozione della cooperazione tra autorità omologhe e scambio di informazioni tra i servizi	1,000
5. Elaborazione di strategie multidisciplinari per promuovere la cooperazione tra la polizia o le autorità giudiziarie e le altre autorità non governative, le organizzazioni e il settore delle imprese	0,800
6. Ricerche sulle strategie e le tecniche per combattere tipi particolari di reati; valutazione delle politiche perseguite	1,100
7. Scambio di informazioni e di esperienze e divulgazione delle migliori pratiche	0,800
8. Cofinanziamento delle organizzazioni non governative	0,780
Totale	11,780

8. **INFORMAZIONI PRATICHE**

A. DOVE OTTENERE I MODULI E LE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E COME PRESENTARE DOMANDA

Esistono due moduli separati, uno per le domande relative alle priorità elencate nelle sezioni 3A e 3B (progetti) e uno per le domande di cui alla sezione 6 (sovvenzioni alle organizzazioni).

I moduli possono essere scaricati dal seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

I richiedenti devono compilare le parti indicate e inviare il documento su dischetto e in tre copie cartacee.

Le domande di sovvenzione diretta per un'organizzazione (articolo 3, paragrafo 5) devono essere inviate a mezzo posta, utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Commissione (per i documenti da allegare, si veda la sezione 6). Il modulo di bilancio non deve essere utilizzato per questo tipo di domanda. Il modulo di identificazione bancaria è lo stesso per entrambe la categorie.

Le domande inviate mediante un modulo di domanda modificato o utilizzato in precedenza e i moduli compilati a mano saranno esclusi.

B. DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. **Domanda di sovvenzione per un progetto**

I seguenti documenti devono essere presentati in triplice copia:

— il modulo di domanda debitamente compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e firmato dalla persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente (per informazioni su come ottenere il modulo, cfr. la sezione 8, informazioni pratiche),

— una sintesi di una-due pagine al massimo, in inglese o in francese, che illustri gli obiettivi del progetto, il background, i destinatari e i risultati attesi,

— un calendario per l'attuazione del progetto,

— nel caso di studi e ricerche, il curriculum vitae dei responsabili dell'attuazione,

— un bilancio preventivo, con firma e data, da presentare sul modulo standard di bilancio per il programma che comprenda una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste (tale modulo di bilancio si trova sul sito Internet della Commissione).

Una sola copia dei seguenti documenti:

— il modulo di identificazione bancaria, con data e firma,

— gli atti di associazione o lo statuto, quando si tratta di società,

— i conti più recenti (stato patrimoniale, conto profitti e perdite), compresi i conti sottoposti a revisione, se disponibili (tali documenti non sono richiesti alle autorità ed enti pubblici).

2. **Domande di sovvenzioni per le attività delle organizzazioni non governative**

I seguenti documenti devono essere forniti in triplice copia:

— il modulo di domanda, debitamente compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e firmato dalla persona abilitata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente; qualsiasi alterazione del modulo comporterà l'esclusione della domanda,

— il programma annuale delle attività del 2003 con la descrizione dettagliata delle attività progettate,

— una relazione o una descrizione delle attività realizzate o in corso di realizzazione nel 2001 e 2002,

— un organigramma e una descrizione dei compiti del personale che comprenda il curriculum vitae dei membri del personale responsabili dello svolgimento delle attività,

— il bilancio preventivo del 2003 con una ripartizione dettagliata delle spese e delle entrate previste.

Si richiede una sola copia dei seguenti documenti:

— il modulo di identificazione bancaria, con data, firma e timbro della banca,

— un elenco completo degli altri donatori,

— documentazione comprovante l'esistenza di un sistema di contabilità organizzato,

— i conti più recenti (stato patrimoniale, conto profitti e perdite, conti annuali certificati da un revisore esterno),

— gli atti di associazione o lo statuto dell'organizzazione che permettano di verificare che essa sia costituita conformemente alla legge,

— un documento da cui risulti che l'organizzazione richiedente, il suo presidente, i suoi responsabili finanziari e amministrativi non si trovano in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002); tale documento deve essere fatto pervenire entro cinque settimane dalla presentazione della domanda.

I richiedenti possono fornire qualsiasi altro documento che essi ritengano utile a sostegno della loro domanda.

Le domande incomplete o presentate in forma modificata non saranno prese considerazione.

C. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è il **7 marzo 2003** (fa fede il timbro postale). Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

a) **Indirizzo postale**

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
Direzione B: Lotta contro la criminalità e il terrorismo; allargamento, relazioni esterne
Unità B5: Gestione dei programmi del titolo VI (trattato sull'Unione Europea)
all'attenzione del signor Jean-Jacques Nuss
LX 46, 3/159
B-1049 Bruxelles

b) **In caso di recapito a mano o di consegna mediante corriere privato**, le domande devono essere presentate **entro le ore 16 del 7 marzo 2003** (ora locale) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Giustizia e affari interni
Invito a presentare proposte AGIS 2003
Ufficio LX 46, 3/159
Servizio corrispondenza
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles-Evere

La registrazione della data e dell'ora della consegna o una ricevuta con data e firma del funzionario responsabile costituiranno la prova della data di presentazione.

D. SUCCESSIONE DEI LAVORI E CALENDARIO

La Commissione può contattare i richiedenti al fine di chiedere informazioni supplementari in qualsiasi momento prima della decisione definitiva. La mancata risposta a tali richieste entro i termini stabiliti può comportare l'esclusione della domanda. I richiedenti devono prendere le misure necessarie per assicurarsi di poter essere contattati rapidamente fino alla fine della procedura di selezione.

Il fatto che la Commissione contatti un richiedente non costituisce né implica in alcun modo una preselezione della proposta da parte della Commissione.

La Commissione prevede di terminare la preselezione entro la fine del maggio 2003. Dopo aver consultato il comitato dei rappresentanti degli Stati membri, costituito conformemente alla decisione che istituisce il programma, la Commissione prenderà la decisione finale sulla scelta di programmi all'inizio dell'estate. Tutti i richiedenti saranno informati per iscritto della decisione presa in merito alla loro domanda entro e non oltre il 31 luglio 2003.

La Commissione non fornirà ai richiedenti alcuna informazione preventiva sui risultati della selezione prima che venga presa la decisione finale.

II. **Misure complementari**

Nel 2003 possono essere finanziate le seguenti attività:

a) valorizzazione dei risultati conseguiti nei programmi precedenti;

b) aiuto alla traduzione di documenti che illustrino buone pratiche, sulla base di una valutazione di tali pratiche o di statistiche che ne misurino l'impatto,

c) adeguamento dei manuali sulle procedure e le pratiche di cooperazione utilizzati dalle autorità nazionali di uno Stato membro alla situazione di un altro Stato membro e/o di un paese candidato, previa valutazione preventiva della loro qualità.

4. PRIORITÀ DEL PROGRAMMA NEL 2003

Tenendo conto delle priorità generali di lavoro della Commissione e dell'Unione per l'anno prossimo sarà rivolta un'attenzione speciale ai progetti relativi alla preparazione dell'allargamento e al rafforzamento della stabilità e della sicurezza dell'Unione.

I progetti relativi ai temi specifici di cui alla sezione 3 beneficeranno di un punteggio di priorità quando:

— creano o rafforzano la cooperazione con i paesi candidati al fine di agevolare la loro integrazione e l'attuazione dell'«acquis comunitario».

  I progetti possono coinvolgere tutti o alcuni dei paesi candidati, in funzione della natura del progetto e dei temi affrontati. Di norma, il numero degli Stati membri non deve essere inferiore a quello dei paesi candidati, in modo da consentire lo sviluppo della conoscenza reciproca e scambi effettivi tra i partecipanti e le autorità,

— contribuiscono a rafforzare la stabilità e la sicurezza dell'Unione e a combattere la criminalità, in particolare quando

  — mirano ad affrontare le sfide internazionali della criminalità organizzata e del terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo,

  — consistono in attività di formazione operativa per gli operatori della giustizia degli Stati membri ed eventualmente dei paesi candidati.

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Nell'esame per valutare l'ammissibilità delle domande si terrà conto della:

— qualità del progetto proposto e capacità dei candidati di attuare il progetto,

— valutazione del contenuto del progetto.

1. **Criteri per l'ammissibilità delle domande**

Le domande di sovvenzione, per poter essere ammissibili, devono soddisfare i seguenti criteri:

— devono riferirsi ad uno degli obiettivi specifici del programma AGIS,

— devono prevedere la partecipazione di almeno tre partner in tre diversi Stati membri (oppure in due Stati membri e in un paese candidato). Ciascun partner deve compilare e firmare la «dichiarazione di un'organizzazione partner» da accludere al modulo per la domanda di sovvenzione e descrivere il proprio ruolo nell'ideazione e nell'attuazione del progetto nonché nella divulgazione dei suoi risultati e, ove opportuno, indicare la propria quota di partecipazione alle spese e alle entrate del progetto,

— devono essere presentate utilizzando il modulo per la domanda di sovvenzione fornito dalla Commissione in formato elettronico; non saranno accettate domande in forme diverse; tutte le sezioni del modulo devono essere compilate e tutti gli allegati richiesti devono essere acclusi,

— le domande presentate dalle società devono accludere i documenti comprovanti lo status giuridico e una copia del bilancio finanziario dell'anno precedente,

— i richiedenti devono dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002) (cfr. l'ultima pagina del modulo di domanda); la Commissione, se lo ritiene necessario, può chiedere che vengano forniti documenti giustificativi.

Le domande che non soddisfano tali criteri non saranno prese in considerazione.

2. **Criteri di selezione**

Saranno esaminati i seguenti elementi:

— la capacità operativa e professionale comprovata del richiedente e dei partner di attuare il progetto proposto e di accedere alle informazioni o ai partecipanti previsti,

— la capacità finanziaria del richiedente,

— l'esistenza di una descrizione chiara del settore di azione, degli obiettivi specifici del progetto e delle attività progettate per conseguire tali obiettivi corredata delle informazioni necessarie per valutare la riuscita del progetto e il raggiungimento dei risultati,

— l'esistenza di una descrizione dettagliata del bilancio che permetta una valutazione di tutti i singoli costi cui si va incontro nella realizzazione del progetto; l'importo della sovvenzione comunitaria di cui si fa richiesta non può superare il 70 % del bilancio totale del progetto (tranne per i progetti specifici e le misure complementari); il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e dei suoi partner deve essere pari almeno al 20 % del bilancio totale,

— conformità con le seguenti condizioni:

  — il progetto deve avere una durata massima di due anni,

  — i progetti non possono essere stati già completati. L'inizio deve essere previsto entro il 31 dicembre 2003,

  — il progetto per cui si richiede la sovvenzione può non essere ancora iniziato; qualora sia iniziato, il richiedente deve spiegare perché la sovvenzione è necessaria per la completa attuazione del progetto; in tal caso, il periodo coperto dalla sovvenzione può non avere inizio prima del termine per la presentazione della domanda.

Soltanto le proposte che soddisfano i criteri di cui sopra saranno esaminate nel dettaglio.

3. **Criteri di valutazione**

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

— qualità e rilevanza delle attività e contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma, specialmente per quanto riguarda la rilevanza dei risultati e il loro impatto concreto,

— dimostrazione che gli obiettivi rispondono ad un bisogno chiaramente identificato e che le attività proposte permettono di conseguire gli obiettivi e di avere risultati misurabili,

— le dimensione europea del progetto e la partecipazione dei paesi candidati,

— la compatibilità con le attività svolte o progettate con le priorità politiche della UE nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni generali e di diritto penale; la complementarità con altre attività passate, presenti e future,

— le misure progettate per garantire che i risultati e le capacità acquisite siano divulgati,

— la portata dell'azione e il rapporto costi-efficacia.

Inoltre, sarà attribuito un punteggio di priorità in relazione alle priorità indicate nella sezione 4.

6. **COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE**

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione che istituisce il programma, la Commissione può finanziare le attività delle organizzazioni non governative le cui attività principali contribuiscono in maniera significativa all'attuazione delle priorità della UE nei settori di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea. Si prevede di destinare un importo massimo pari al 5-7 % della dotazione finanziaria totale del programma a tale scopo.

Priorità per il 2003

Le organizzazioni ammissibili al sostegno finanziario per le attività devono dimostrare di avere un programma di lavoro finalizzato ai seguenti obiettivi:

— miglioramento delle capacità professionali degli operatori della giustizia e definizione di programmi di formazione,

— cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese nel settore dell'assistenza alle vittime,

— cooperazione tra le autorità pubbliche e le società nel settore della riabilitazione dei responsabili di reati,

— realizzazione e divulgazione di informazioni sull'accesso all'interpretazione giuridica, alla traduzione e alla consulenza,

— sviluppo di prassi giudiziarie riparatrici e della mediazione.

a) **Chi può presentare una domanda di sovvenzione?**

Le sovvenzioni del presente programma non sono destinate a cofinanziare l'attuazione di un determinato progetto, ma a sostenere le attività di organizzazioni ammissibili in virtù del loro programma per il 2003 al fine di aiutarle ad attuare le parti del programma che rientrano tra i temi prioritari.

Possono presentare domanda le organizzazioni non governative che soddisfano i seguenti criteri:

i) devono essere organizzazioni senza scopo di lucro;

ii) devono essere state costituite conformemente al diritto di uno degli Stati membri;

iii) devono svolgere attività con una dimensione europea a cui partecipi, di norma, almeno metà degli Stati membri;

iv) tra gli obiettivi delle loro attività devono esserci uno o più obiettivi tra quelli stabiliti dall'articolo 2 della decisione che istituisce il programma.

Soltanto le domande provenienti da organizzazioni che possono dimostrare di soddisfare le condizioni di qui sopra e di non ricevere sovvenzioni operative o altri contributi in virtù di un'altra linea del bilancio comunitario saranno ammissibili.

b) **Norme generali**

La percentuale massima di finanziamento della Commissione è pari all'80 % dei costi totali ammissibili cui il richiedente si attende di dover far fronte nello svolgimento delle sue attività nel 2003. Il contributo finanziario minimo dell'organizzazione richiedente per tali attività è pari al 20 %. I contributi in natura non sono considerati un cofinanziamento esterno, ma si tiene conto delle informazioni su tali contributi all'atto dell'esame della domanda.

I costi ammissibili sono quelli necessari all'organizzazione per conseguire gli obiettivi dichiarati. I costi non ammissibili sono gli stessi di quelli relativi al finanziamento dei progetti tranne che sono ammissibili tutte le spese generali ragionevoli. Sono escluse tutte le spese che portino ad un aumento del capitale del richiedente.

Le organizzazioni che ricevono già finanziamenti operativi sulla base di altre linee del bilancio comunitario non sono ammissibili.

Se le entrate dell'organizzazione superano le spese alla fine dell'anno finanziario, può essere richiesto un rimborso di una parte della sovvenzione erogata dalla Commissione.

La sovvenzione della Commissione sarà pagata in due rate: la prima sotto forma di anticipo (generalmente il 50 % dell'importo totale della sovvenzione) alla firma dell'accordo di concessione e il saldo quando la Commissione riceve e approva la relazione finale sulle attività svolte nel periodo coperto dalla sovvenzione e il bilancio finale. Il bilancio finale deve essere certificato da un revisore esterno all'organizzazione.

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo specifico che le organizzazioni possono richiedere all'indirizzo indicato alla voce «informazioni pratiche».

c) **Criteri di selezione e di valutazione**

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

— il rispetto delle condizioni di cui sopra,

— la capacità operativa e professionale del richiedente,

— la capacità finanziaria del richiedente e l'esistenza di un sistema di contabilità organizzato,

— una descrizione sufficientemente chiara del settore di azione e delle attività progettate dell'organizzazione in relazione al settore di attività prescelto,

— un bilancio sufficientemente dettagliato che permetta una valutazione di tutti i costi singoli cui il richiedente si aspetta di dover far fronte nell'attuazione del programma di attività e delle altre entrate e spese dell'organizzazione. Il bilancio deve dimostrare un livello soddisfacente di rapporto costi-efficacia. Inoltre, da esso deve risultare che la sovvenzione richiesta è il minimo necessario per completare le attività progettate e che le spese amministrative si limitano allo stretto necessario.

7. **ORIENTAMENTI GENERALI**

Le informazioni che seguono forniscono un orientamento iniziale ai richiedenti.

Si invitano inoltre i richiedenti a consultare il sito Internet della Commissione all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

A. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO DEL PROGETTO

— I progetti per la costituzione di una rete di documentazione, di banche dati, ecc. devono dichiarare nel dettaglio le fonti, i destinatari delle informazioni, il settore d'indagine, l'approccio metodologico, la frequenza degli aggiornamenti, ecc.

— I progetti di ricerca non devono limitarsi ad una descrizione dei fenomeni, della legislazione, delle strutture o delle procedure esistenti e dei loro risultati ma devono mirare alla realizzazione di un'analisi comparativa e, se possibile, devono prevedere proposte pratiche per il miglioramento dei sistemi di diritto penale, attività di prevenzione o, più in generale, di cooperazione tra la polizia e gli operatori della giustizia. Qualora ricorra a dati statistici o a lavori basati su studi di casi, il richiedente deve dimostrare di avere accesso alle informazioni necessarie.

— I progetti relativi a seminari di informazione (aggiornamento) e di sensibilizzazione saranno valutati in funzione del numero dei partecipanti, della percentuale di cittadini di paesi della UE e di paesi terzi e della strategia del richiedente per la divulgazione dei risultati del progetto.

— Per i seminari e le azioni di formazione, gli organizzatori devono indicare il numero dei partecipanti, la loro provenienza in funzione del tema e della cooperazione cercata. Si terrà conto della natura innovativa e della qualità del programma proposto.

— I seminari e le conferenze finalizzati a presentare la situazione in un particolare settore e ad agevolare i contatti tra gli operatori devono, nei limiti del possibile, avere una dimensione altamente multidisciplinare ed europea. Devono inoltre tener conto degli esiti del lavoro e dei risultati delle conferenze su temi analoghi, al fine di evitare doppioni e di apportare un autentico valore aggiunto.

— Alla domanda di finanziamento dovranno essere acclusi un programma dettagliato del seminario che indichi i temi dei contributi, il numero dei partecipanti per paese, il loro profilo, le generalità e i titoli dei relatori contattati e il modo in cui i seminari si inseriscono nei programmi di lavoro del richiedente; tutti i partecipanti dovranno compilare un questionario di valutazione. I beneficiari devono permettere ad un rappresentante del responsabile del programma AGIS di partecipare ai seminari, colloqui o conferenze, se lo desidera.

— Ove non diversamente richiesto dalla Commissione, tutti gli inviti, le informazioni, gli avvisi o le pubblicazioni del beneficiario relativi al progetto, anche nel caso di conferenze e seminari, devono indicare che il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario della Commissione come parte del programma AGIS.

— Ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario, in qualque forma e supporto, compreso Internet, deve far menzione che essa riflette unicamente le opinioni del suo autore e che la Commissione non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione o comunicazione.

— I beneficiari della sovvenzione devono fornire alla Commissione i risultati, in una forma utilizzabile e adeguata per la loro divulgazione: manuali, pubblicazioni, video, software, siti Internet.

— I richiedenti devono indicare in che modo intendono divulgare i risultati del progetto.

— La Comunità europea ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne e deve fare in modo da eliminare le discriminazioni di genere (articoli 2 e 3 del trattato CE). In tale contesto, vengono incoraggiate in maniera particolare le donne a presentare proposte o a partecipare alla domanda. Per quanto riguarda i progetti di studio o di ricerca, la Commissione invita a prestare attenzione all'importanza di una ripartizione sistematica tra uomini e donne di tutte le statistiche utilizzate e di un'analisi sull'impatto potenzialmente diverso delle politiche sugli uomini e sulle donne, anche quando, a prima vista, tali politiche sembrano neutrali da questo punto di vista.

B. INFORMAZIONI GENERALI SUL FINANZIAMENTO

Si invitano i richiedenti a consultare il sito Internet della Commissione che fornisce le informazioni necessarie per la preparazione della domanda di finanziamento:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

Informazioni preliminari sono fornite in appresso.

Tutti progetti finanziati dal bilancio del 2003 devono aver avuto inizio entro il 31 dicembre 2003.

Il progetto deve durare al massimo due anni; se i progetti durano più di un anno, il beneficiario deve presentare una relazione intermedia alla fine del primo anno e i pagamenti dell'anticipato avverranno in più rate.

Le spese realizzate nel periodo indicato nel contratto possono essere finanziate fino ad un massimo del 70 % del bilancio totale, tranne che nel caso dei progetti specifici e delle misure complementari.

Qualora il numero delle domande preselezionate come progetti specifici sia più elevato della dotazione di bilancio disponibile per tali progetti, la Commissione si riserva il diritto di contattare i beneficiari per valutare se il progetto possa ricevere un importo per il finanziamento più basso di quello richiesto.

Nel bilancio presentato occorre indicare:

— *alla voce spese*, i costi ammissibili, i costi indiretti (gestione generale del progetto e sostegno) e i contributi in natura da parte del beneficiario; tali contributi non possono essere coperti dalla sovvenzione ma di essi viene tenuto conto per il calcolo della percentuale del contributo concesso,

— *alla voce entrate*, le entrate finanziarie [contributi del richiedente, dei partner o di altre fonti di finanziamento (sovvenzioni, quote di partecipazione)], l'importo richiesto alla Commissione e i contributi in natura. I contributi in natura e i contributi finanziari devono essere chiaramente indicati.

Il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e dei partner deve essere pari almeno al 20 % del bilancio totale previsto per la realizzazione del progetto; possono essere aggiunti contributi in natura fino a raggiungere il minimo del 30 % dei costi totali che devono essere affrontati dal beneficiario.

L'importo massimo accettato per i costi indiretti nel 2003 è, per le autorità e gli enti pubblici, il 3 % dei costi ammissibili mentre, per le organizzazioni non governative, è il 4 %. Tale importo viene pagato forfettariamente per i costi amministrativi generali, i costi relativi alle infrastrutture e alle attrezzature informatiche, i costi per la gestione dei contratti e i pagamenti e i costi di comunicazione (telefono/fax etc).

Il richiedente è tenuto ad indicare il tipo di spese che intende coprire sotto la voce «costi indiretti».

Se si presenta domanda di sovvenzione per i costi indiretti, non è possibile inserire spese analoghe a tale tipo di costi in un'altra sezione del bilancio come costi ammissibili. I costi indiretti non devono essere documentati mediante fatture quando i conti finali sono inviati alla Commissione.

Al contrario, il richiedente può decidere di non fare domanda per i costi indiretti e di inserire una stima adeguata per le spese di stampa e divulgazione nella previsione di bilancio. In tal caso dovrà giustificarli mediante fatture nei conti finali.